

Allegato A.3

CONTENUTI MINIMI PER UNO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da LUCA COMPER, nato a Rovereto il 3 marzo 1970, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E INNOVAZIONE,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito Soggetto Prestatore.

PREMESSO CHE

Con determinazione n. del è stato approvato l'Avviso per l'istituzione di un sotto-elenco (dell'Elenco previsto dalla determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022 e ss.mm.) di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali destinati in via prevalente a minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni stranieri.

Il Soggetto Prestatore risulta iscritto di diritto nel suddetto sotto-elenco OPPURE ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nel sotto-elenco per la realizzazione del/i seguente/i servizio/i:

.....

* * *

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità dei servizi

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e il Soggetto Prestatore con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso.
2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità negli Allegati A.1 e A.2 all'Avviso:
 - Allegato A.1 - Comunità socio educativa ad alta integrazione sociale per MSNA;
 - Allegato A.2 - Abitare accompagnato per neo-maggiorenni ex MSNA con elevato bisogno di integrazione sociale.
3. Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si rimanda all'Avviso di cui al comma 1 e, per quanto compatibile, all'Avviso di cui alla determinazione 5950/2022.

Art. 2
Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dalla data del provvedimento di iscrizione al sotto-elenco al 31 dicembre 2027.

Art. 3
Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento degli utenti presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso.

Art. 4
Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.
5. Il Soggetto Prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che

può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Prestatore;

- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.
6. Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani).

Art. 5 **Orario del servizio**

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 6 **Struttura**

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

Art. 7 **Altri obblighi del Soggetto Prestatore**

1. Il Soggetto Prestatore:
- a) si impegna a:
 - 1. assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
 - 2. collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;
 - b) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

Art. 8 **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento di eventuali situazioni di emergenza.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Prestatore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10

Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Soggetto Prestatore accetta le tariffe, le ipotesi e le modalità di variazione delle stesse e le modalità di pagamento come definite dall'art. 10 dell'Avviso approvato da ultimo con determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali n. 14177 del 12 dicembre 2025 .

Art. 11

Vicende soggettive del Soggetto Prestatore

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione al sotto-elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto al sotto-elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzioni, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dal sotto-elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 12
Cancellazione dal sotto-elenco e rinuncia all'iscrizione

1. La presente convenzione è risolta, con conseguente cancellazione del Soggetto Prestatore dal sotto-elenco:
 - a) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - b) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dallo stesso Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accREDITamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 12, comma 2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018.
2. La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto Prestatore iscritto al sotto-elenco con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dal sotto-elenco.
3. E' fatto obbligo al Soggetto Prestatore di mantenere la Provincia sollevata/o ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.
4. In caso di cancellazione dal sotto-elenco, il Soggetto Prestatore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 14
Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in accordo tra le parti.
3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 15
Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il Soggetto Prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 16
Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 17
Spese

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Prestatore.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Prestatore accreditato.

Letto, accettato e sottoscritto